Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 20 agosto 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 220 DEL 20 AGOSTO 1975:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

(3648)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 220 DEL 20 AGOSTO 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate l'11 luglio 1975. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Cartelle fondiarie ed obbligazioni OO.PP. sorteggiate il 1° agosto 1975. — **Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma:** Cartelle edilizie sorteggiate il 4 agosto 1975. — **Cassa di risparmio di Roma - Credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1975. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma credito alberghiero e turistico, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma credito fondiario, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale, in Ancona:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1975. — **Cassa di risparmio in Bologna - Credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 4 agosto 1975. — **Cassa di risparmio in Bologna - Sezione autonoma opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate il 4 agosto 1975. — **S.IN.E.S. - Società industria enologica sicula per azioni, in Capaci:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1975. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 1, 4, 5 e 6 agosto 1975. — **Istituto sieroterapico e vaccinogeno toscano « Sclavo », società per azioni, in Siena:** Obbligazioni sorteggiate il 24 luglio 1975. — **Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 7 agosto 1975.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Credito fondiario, in Milano:** Cartelle fondiarie, obbligazioni OO.PP e di credito agrario sorteggiate il 1° agosto 1975.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 luglio 1975, n. **381.**

Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti aerei tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmato a Roma il 7 dicembre 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'accordo relativo ai trasporti aerei tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmato a Roma il 7 dicembre 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1975

LEONE

MORO — RUMOR — MARTINELLI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE.

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre l'Italie et la Tunisie et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, le développement de la coopération internationale dans ce domaine, en s'inspirant des principes et des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944;

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Pour l'application du présent accord et de son annexe:

a) l'expression « la convention » désigne la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et tout amendement adopté conformément aux dispositions de ladite convention;

b) le terme « territoire » s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la convention;

c) l'expression « autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne la République italienne le Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile et en ce qui concerne la République tunisienne le Ministère de l'economie nationale - Direction des transports, ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assurer les fonctions actuellement exercées par les autorités précitées;

d) l'expression « services agréés » désigne les services aériens spécifiés au tableau des routes figurant à l'annexe du présent accord;

e) l'expression « entreprise désignée » s'entend de toute entreprise de transport aérien que l'une des Parties contractantes aura désignée aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent accord, pour l'exploitation des services agréés.

Article deux

a) Les lois et réglements de chaque Partie contractante relatifs à l'entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés au transport international, ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliquent aux aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante.

b) Les passagers et les équipages des aéronefs ainsi que les expéditeurs de marchandises sont tenus de se conformer soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et réglements régissant, sur le territoire de chaque Partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, aux formalités de congé, à l'immigration, à l'émigration, aux passeports, aux douanes, au régime des devises et à la quarantaine.

c) Les passagers, bagages et marchandises en transit par le territoire d'une Partie contractante et ne quittant pas la zone de l'aéroport qui leur est réservée ne seront soumis qu'à un contrôle le plus simplifié possible. Les bagages et marchandises en transit direct seront soumis à la réglementation douanière en vigueur dans le Pays de transit.

Article trois

Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties contractantes, et non périmés, sont reconnus valables par l'autre Partie contractante aux fins d'exploitation des services aériens spécifiés à l'annexe ci-jointe.

Chaque Partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés ou validés à ses propres ressortissants par l'autre Partie contractante ou par un Etat tiers et validés par cette Partie contractante et dans le cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards O.A.C.I. (Organisation de l'aviation civile internationale).

Article quatre

a) Les aéronefs de l'entreprise de l'une des Parties contractantes utilisés en trafic international, ainsi que les carburants, huiles lubrifiantes, pièces de rechange, outillage, équipements normaux et provisions, se trouvant à bord des aéronefs, seront à leur arrivée sur le territoire de l'autre Partie contractante et à leur départ entièrement exemptés des droits de douane, frais d'inspection et autres taxes et impositions.

b) Les carburants, huiles lubrifiantes et provisions de bord embarqués sur le territoire de l'une des Parties contractantes aux fins d'utilisation par les aéronefs de l'entreprise désignée par l'autre Partie contractante et affectés à un trafic international seront totalement exemptés des droits de douane et autres taxes et impositions à l'exception des redevances représentatives de services rendus.

c) Seront également exemptés des droits de douane et autres taxes et impositions, à l'exception des redevances représentatives de services rendus, les pièces de rechange, équipements normaux introduits et utilisés sur le territoire de l'une des Parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante utilisés en trafic international. La même exemption est accordée aux provisions de bord, introduits par avion dans les aéroports d'une Partie contractante pour être utilisés exclusivement à bord desdits aéronefs.

d) Les articles qui bénéficient d'un régime de faveur en vertu des alinéas *a*), *b*) et *c*) ci-dessus peuvent être déposés dans les aéroports d'une des Parties contractantes par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante et ne pourront être cédés, loués ou prêtés sauf autorisation des autorités compétentes et conformément aux disposition en vigueur en la matière.

e) Dans le cas où lesdits articles n'auraient été ni utilisés, ni montés sur un aéronef, ils pourront être réexportés en exemption des droits de douane et autres taxes et impositions.

f) Les articles exemptés des droits de douane et autres taxes et impositions en vertu des alinéas *a*), *b*) et *c*) ci-dessus, demeureront à la disposition de l'entreprise propriétaire, sous réserve d'un contrôle douanier approprié.

Article cinq

Chacune des Parties contractantes accordera à l'entreprise de l'autre Partie contractante le droit de transférer à son siège, le solde des recettes résultant de l'exploitation des services agréés, conformément au régime de paiement régissant les relations financières entre les deux Parties contractantes.

Article six

Chacune des Parties contractantes accordera sur la base de reciprocité à l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante le droit de maintenir sur son propre territoire les services techniques, administratifs et commerciaux indispensables à son activité.

Pour le fonctionnement de ses services ladite entreprise aura le droit d'employer du personnel de commandement ayant sa propre nationalité en conformité aux lois et réglements en vigueur du Pays dans lequel ce personnel est employé.

Dans la mesure où l'entreprise désignée renonce à avoir une organisation propre en certains points du territoire de l'autre Partie contractante, elle chargera des travaux éventuels le personnel des aéroports ou celui de l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante.

Article sept

1) Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante, au profit de l'entreprise désignée les droits spécifiés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Pour l'application du présent paragraphe, chaque Partie contractante pourra désigner les routes à suivre sur son territoire par l'entreprise de l'autre Partie contractante ainsi que les aéroports pouvant être utilisés.

2) L'entreprise désignée par chacune des Partie contractantes jouira sur le territoire de l'autre Partie contractante, des droits de survol, de transit et d'escale technique pour l'exploitation des services aériens internationaux réguliers et non-réguliers.

3) Elles jouiront en outre, pour l'exploitation des services agréés, des droits d'embarquer, de débarquer en trafic international, des passagers, des envois postaux et des marchandises.

Article huit

a) Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au choix de la Partie contractante à laquelle les droits sont accordés, à condition que:

1. La Partie contractante à laquelle les droits ont été accordés ait désigné une entreprise de transport aérien pour exploiter les services spécifiés à l'annexe du présent accord;

2. La Partie contractante qui accorde les droits ait donné, dans les conditions prévues au paragraphe *b*) ci-dessous, à l'entreprise intéressée l'autorisation d'exploitation requise, laquelle devra être accordée, dans le plus court délai possible, sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent accord.

b) L'entreprise désignée peut être appelée à fournir aux autorités aéronautiques de la Partie contractante qui concède les droits, la preuve qu'elle se trouve en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et réglements normalement appliqués par ces autorités au fonctionnement des entreprises de transport aérien.

Article neuf

Les entreprises désignées présenteront pour l'approbation des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes, soixante jours (60) au plus tard avant le début de l'exploitation des services agréés, la nature du transport, les types d'avions utilisés et les horaires envisagés.

Article dix

Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée de l'autre Partie contractante l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 8 du présent accord ou de révoquer une telle autorisation lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à l'autre Partie contractante ou à des nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et réglements visés à l'article 2 ou ne remplit pas les obligations que lui imposent le présent accord et son annexe.

A moins que le retrait de l'autorisation, la suspension des droits, ou l'imposition des conditions citées au paragraphe ci-dessus du présent article ne s'avèrent immédiatement indispensable pour éviter les infractions aux lois ou aux réglements, ce droit ne sera exercé qu'après consultation avec l'autre Partie contractante.

Article onze

Les entreprises désignées par chacune des deux Parties contractantes devront être assurées d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de droits égaux pour l'exploitation des services agréés.

Les entreprises désignées prendront en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.

Article douze

Pour l'exploitation des services agréés:

1. La capacité sera répartie également entre les entreprises tunisienne et italienne désignées;

2. La capacité totale mise en oeuvre sera adaptée aux besoins qu'il est raisonnable de prévoir.

Toutefois, pour répondre aux exigences d'un trafic imprévu ou momentané sur ces mêmes routes ou à une diminution imprévue de la capacité offerte, les entreprises désignées devront décider entre elles des mesures appropriées pour satisfaire cette augmentation temporaire de trafic ou pour remédier à cette diminution de la capacité offerte. Elles en rendront compte immédiatement pour approbation aux autorités aéronautiques de leurs Pays respectifs qui pourront se consulter si elles le jugent utile.

Article treize

Les tarifs des services agréés seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléménts déterminants comprenant le coût de l'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs appliqués par d'autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les tarifs seront fixés conformément aux dispositions suivantes:

a) Les tarifs seront, si possible, fixés d'un commun accord entre les entreprises désignées après consultation, s'il y a lieu, d'autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route.

Cet accord sera réalisé, autant que possible, suivant les procédures de l'Association internationale des transports aeriens. Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties contractantes au minimum quarante-cinq (45) jours avant la date prevue pour leur entrée en vigueur. Si les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes n'approuvent pas ces tarifs, notification en sera faite par écrit aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante dans les trente (30) jours suivant la date de la communication de ces tarifs ou dans un autre délai à convenir.

b) A défaut d'accord entre les entreprises désignées ou si les tarifs ne sont pas approuvés, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s'efforceront de trouver un arrangement sur les tarifs à établir.

c) A défaut de réglement, le différend sera soumis à la procédure prévue à l'article 17 du présent accord.

d) Les tarifs déjà établis resteront en viguer jusqu'à ce que les nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions des alinéas *a*), *b*) et *c*) ci-dessus.

Article quatorze

Le présent accord et son annexe seront enregistrés à l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Article quinze

Chaque Partie contractante pourra à tout moment notifier à l'autre Partie contractante son désir de mettre fin au présent accord; une telle notification sera simultanément faite à l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Le présent accord prendra fin douze mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de cette période. Au cas où la Partie contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, la notification serait tenue pour reçue quinze (15) jours après sa réception par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Article seize

Dans un esprit d'étroite coopération, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se consulteront en cas de besoin en vue de s'assurer de l'application satisfaisante des principes définis au présent accord.

En outre, les autorités aéronautiques d'une des Parties contractantes peuvent à tout moment demander une consultation aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, en vue d'apporter au présent accord ou à son annexe tout amendement qui paraîtrait désirable. La consultation devra commencer au plus tard dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la demande.

Toute modification au présent accord, approuvée par les autorités aéronautiques entrera en vigueur après sa confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.

Article dix-sept

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord et de son annexe sera réglé soit par entente directe entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes, soit par la voie diplomatique; durant ces consultation, le statu-quo sera maintenu.

Toutefois, les Parties contractantes pourront d'un commun accord porter le différend devant la Cour internationale de justice. Les Parties contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l'instance ainsi qu'à la décision de la Cour internationale de justice, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive.

Si l'une des Parties contractantes ne se conforme pas aux décisions de la Cour internationale de justice, l'autre Partie contractante pourra aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre, ou révoquer les droits ou prévilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent accord à la Partie contractante en défaut.

Article dix-huit

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur dès que les deux Parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des formalités relatives à sa ratification.

FAIT à Rome, le 7 décembre 1973 en deux exemplaires en langue francaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République tunisienne
MASMOUDI

Pour le Gouvernement
de la République italienne
MORO

ANNEXE

TABLEAU DES ROUTES

Routes tunisiennes:

Points en Tunisie-Rome et vice versa.

Routes italiennes:

Points en Italie-Tunis et vice versa.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — Il testo facente fede è unicamente quello indicato nell'accordo.

ACCORDO RELATIVO AI TRASPORTI AEREI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TUNISINA.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA

Desiderosi di favorire lo sviluppo dei trasporti aerei tra l'Italia e la Tunisia e di continuare, nel modo più ampio possibile, lo sviluppo della cooperazione internazionale in questo settore, ispirandosi ai principii e alle disposizioni della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione del presente accordo e del suo allegato:

a) per « la convenzione » s'intende la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e gli emendamenti adottati in conformità con le disposizioni di detta convenzione;

b) per « territorio » s'intende quanto è definito dall'articolo 2 della convenzione;

c) per « autorità aeronautiche » s'intende, per quanto riguarda la Repubblica italiana il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile e, per quanto riguarda la Repubblica tunisina, il Ministero dell'economia nazionale - Direzione dei trasporti, o nei due casi, qualunque persona o ente autorizzato a svolgere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità;

d) per « servizi concordati » si intendono i servizi aerei specificati nella tabella delle rotte che figura nell'allegato del presente accordo;

e) per « compagnia designata » s'intende qualunque compagnia aerea che una delle Parti contraenti avrà designato alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, in conformità con le disposizioni dell'articolo 8 del presente accordo, per l'esercizio dei servizi concordati.

Articolo 2

a) Le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte contraente relativi all'entrata, alla sosta e all'uscita dal suo territorio di aeromobili impiegati nel trasporto internazionale, o relativi all'esercizio e alla navigazione di detti aeromobili durante la loro sosta nei confini del suo territorio, vengono applicati agli aeromobili della compagnia designata dell'altra Parte contraente.

b) I passeggeri e gli equipaggi degli aeromobili, nonché gli spedizionieri sono tenuti a conformarsi sia personalmente sia tramite una terza persona che agisce in nome e per loro conto, alle leggi e regolamenti che regolano, nel territorio di ciascuna Parte contraente, l'entrata, la sosta e l'uscita dei passeggeri, equipaggi o merci, cioè a quelli che si applicano all'entrata, alle formalità di autorizzazione, all'immigrazione, all'emigrazione, ai passaporti, alle dogane, alla regolamentazione delle divise e alla quarantena.

c) I passeggeri, i bagagli e le merci in transito sul territorio di una Parte contraente e che non si allontanano dalla zona dell'aeroporto loro riservata saranno sottoposti al controllo più semplice possibile. I bagagli e le merci in transito diretto saranno sottoposte alla regolamentazione doganale in vigore nel Paese di transito.

Articolo 3

I certificati di navigabilità, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciate o convalidate da una delle Parti contraenti, e non scadute, sono riconosciute valide dall'altra Parte contraente ai fini dell'esercizio dei servizi aerei specificati nell'unito allegato.

Ciascuna Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di riconoscere la validità, per il sorvolo del suo territorio, dei brevetti d'attitudine e licenze rilasciate o convalidate ai suoi cittadini dall'altra Parte contraente o da uno Stato terzo e convalidate da questa Parte contraente e nel caso in cui tali brevetti e licenze non dovessero essere conformi ai modelli O.A.C.I. (Organizzazione dell'aviazione civile internazionale).

Articolo 4

a) Gli aeromobili della compagnia aerea di una delle Parti contraenti impiegati nel traffico internazionale, nonché i carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, gli utensili, gli equipaggiamenti normali e gli approvvigionamenti, che si trovano a bordo degli aeromobili, saranno interamente esentati all'entrata e all'uscita dal territorio dell'altra Parte contraente dai diritti doganali, spese d'ispezione e altre tasse e imposte.

b) I carburanti, i lubrificanti e gli approvvigionamenti di bordo imbarcati sul territorio di una delle Parti contraenti ai fini dell'utilizzazione da parte degli aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente e impiegati nel traffico internazionale saranno totalmente esentati dai diritti doganali e altre tasse e imposte, ad eccezione di quanto dovuto per servizi resi;

c) Saranno ugualmente esentati dai diritti doganali e dalle altre tasse e imposte, ad eccezione di quanto dovuto per servizi resi, i pezzi di ricambio, gli equipaggiamenti normali introdotti e utilizzati sul territorio di una delle Parti contraenti per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili della compagnia designata dall'altra Parte contraente impiegati nel traffico internazionale. La stessa esenzione viene accordata agli approvvigionamenti di bordo, introdotti per via aerea negli aeroporti di una Parte contraente per essere utilizzati esclusivamente a bordo di detti aeromobili.

d) Gli articoli che beneficiano di un regime di favore in virtù dei precedenti comma *a*), *b*) e *c*) possono essere depositati, negli aeroporti di una delle Parti contraenti, dalla compagnia aerea designata dell'altra Parte contraente e non potranno essere ceduti, affittati o prestati salvo con autorizzazione delle autorità competenti e in conformità con le disposizioni in vigore in materia.

e) Nel caso in cui detti articoli non dovessero essere utilizzati, né montati su un'aeromobile, potranno essere riesportati in esenzione di diritti doganali e di altre tasse e imposte.

f) Gli articoli esentati dai diritti doganali, dalle altre tasse e imposte in virtù dei precedenti comma *a*), *b*) e *c*), rimarranno a disposizione della compagnia aerea proprietaria, con riserva di un controllo doganale adeguato.

Articolo 5

Ciascuna delle Parti contraenti concederà alla compagnia aerea dell'altra Parte contraente il diritto di trasferire nella sua sede il saldo delle entrate derivanti dall'esercizio dei servizi concordati, in conformità con il sistema di pagamento che regola le relazioni finanziarie tra le due Parti contraenti.

Articolo 6

Ciascuna Parte contraente concederà, sulla base della reciprocità, alla compagnia designata dell'altra Parte contraente il diritto di mantenere sul suo territorio i servizi tecnici, amministrativi e commerciali indispensabili per la sua attività.

Per il funzionamento dei suoi servizi detta compagnia avrà il diritto di impiegare del personale comandato che abbia la sua stessa nazionalità in conformità con le leggi e i regolamenti in vigore nel Paese in cui tale personale è impiegato.

Nella misura in cui la compagnia designata rinuncia ad avere un'organizzazione propria in alcuni punti del territorio dell'altra Parte contraente, essa incaricherà dei lavori eventuali il personale degli aeroporti o quello della compagnia designata dell'altra Parte contraente.

Articolo 7

1) Ciascuna Parte contraente accorderà all'altra Parte contraente, a favore della compagnia designata, i diritti specificati dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, ciascuna Parte contraente potrà stabilire le rotte che dovranno essere seguite e gli aeroporti che potranno essere utilizzati sul suo territorio da parte della compagnia dell'altra Parte contraente.

2) La compagnia designata da ciascuna delle Parti contraenti godrà, sul territorio dell'altra Parte contraente, dei diritti di sorvolo, di transito e di scalo tecnico per l'esercizio dei servizi aerei internazionali regolari e non regolari.

3) Esse godranno inoltre, per l'esercizio dei servizi concordati, dei diritti di imbarco e di sbarco in traffico internazionale, di passeggeri, posta e merci.

Articolo 8

a) I servizi concordati potranno essere effettuati immediatamente o in data posteriore, a scelta della Parte contraente alla quale sono stati accordati i diritti, a condizione che:

1. La Parte contraente alla quale sono stati accordati i diritti abbia designato una compagnia aerea per esercire i servizi specificati nell'allegato del presente accordo.

2. La Parte contraente che accorda i diritti abbia concesso alle compagnie interessate, alle condizioni previste nel comma *b*) seguente, l'autorizzazione d'esercizio richiesta, che dovrà essere accordata nel più breve termine possibile, con riserva delle disposizioni dello articolo 10 del presente accordo.

b) La compagnia designata può essere chiamata a fornire alle autorità aeronautiche della Parte contraente che concede i diritti la prova che essa è in grado di soddisfare le esigenze prescritte dalle leggi e i regolamenti normalmente applicati da tali autorità al funzionamento delle compagnie aeree.

Articolo 9

Le compagnie designate dovranno sottoporre all'approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti la natura del trasporto, i tipi di aerei utilizzati e gli orari previsti, almeno sessanta (60) giorni prima dell'inizio dell'esercizio dei servizi concordati.

Articolo 10

Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare a una compagnia designata dell'altra Parte contraente l'autorizzazione d'esercizio prevista dall'articolo 8 del presente accordo o di revocare una tale autorizzazione qualora, per motivi fondati, ritenga di non avere la prova che una parte preponderante della proprietà e del controllo effettivo di tale compagnia appartenga all'altra Parte contraente o a cittadini di questa ultima oppure qualora tale compagnia non si conformi alle leggi e regolamenti previsti dall'articolo 2 o non adempia gli obblighi che le vengono imposti dal presente accordo e dal suo allegato.

Tale diritto potrà essere esercitato solo dopo essersi consultati con l'altra Parte contraente, a meno che il ritiro dell'autorizzazione, la sospensione dei diritti o l'imposizione delle condizioni citate nel precedente comma del presente articolo non si rendano immediatamente indispensabili per evitare le infrazioni alle leggi e ai regolamenti.

Articolo 11

Alle compagnie designate da ciascuna delle due Parti contraenti dovrà essere assicurato un trattamento giusto ed equo, in modo che possano beneficiare di diritti uguali per l'esercizio dei servizi concordati.

Le compagnie designate prenderanno in considerazione, sui percorsi comuni, i loro reciproci interessi, al fine di non pregiudicare indebitamente i loro rispettivi servizi.

Articolo 12

Per l'esercizio dei servizi concordati:

1. La capacità sarà ripartita in eguale misura tra le compagnie tunisina e italiana designate.

2. La capacità totale utilizzata sarà adattata alle necessità ragionevolmente prevedibili.

Tuttavia, per far fronte alle esigenze di un traffico imprevisto o momentaneo su queste stesse rotte oppure ad una diminuzione imprevista della capacità disponibile, le compagnie designate dovranno decidere tra loro delle misure appropriate da adottare per soddisfare tale aumento temporaneo di traffico o per rimediare a questa diminuzione della capacità disponibile. Esse le sottoporranno immediatamente all'approvazione delle autorità aeronautiche dei loro rispettivi Paesi che potranno consultarsi se lo riterranno necessario.

Articolo 13

Le tariffe dei servizi concordati saranno fissate a dei tassi ragionevoli prendendo in considerazione tutti gli elementi determinanti comprendenti il costo dell'esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche di ciascun servizio e le tariffe applicate da altre compagnie aeree che fanno servizio su tutta la rotta o parte di essa. Le tariffe saranno fissate in conformità con le seguenti disposizioni:

a) Le tariffe saranno possibilmente fissate di comune accordo dalle compagnie aeree designate dopo aver consultato, se del caso, altre compagnie aeree che fanno servizio su tutta la rotta o parte di essa. Tale accordo sarà realizzato, per quanto possibile, secondo le procedure dell'Associazione internazionale dei trasporti aerei. Le tariffe così concordate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti contraenti almeno quarantacinque (45) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Se le autorità aeronautiche di una delle Parti contraenti non approvano queste tariffe, dovrà essere inviata una no-

tifica scritta alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente entro trenta (30) giorni dalla data della comunicazione di tali tariffe o entro un altro termine da stabilire.

b) In mancanza di accordo tra le compagnie designate o qualora le tariffe non siano state approvate, le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti faranno il possibile per raggiungere un accordo sulle tariffe da fissare.

c) In mancanza di accordo, la controversia sarà sottoposta alla procedura prevista dall'articolo 17 del presente accordo.

d) Le tariffe già stabilite rimarranno in vigore finché non saranno fissate le nuove tariffe in conformità con le disposizioni dei precedenti comma *a*), *b*) e *c*).

Articolo 14

Il presente accordo e il suo allegato saranno registrati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Articolo 15

Ciascuna Parte contraente potrà in qualsiasi momento notificare all'altra Parte contraente il proprio desiderio di porre fine al presente accordo; tale notifica dovrà essere fatta pervenire contemporaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Il presente accordo scadrà dodici mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che detta notifica non sia ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo. Nel caso in cui la Parte contraente che deve ricevere tale notifica non accusi ricevuta, la notifica sarà considerata come ricevuta quindici (15) giorni dopo il suo ricevimento da parte dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Articolo 16

In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti si consulteranno in casi di necessità, al fine di assicurare l'applicazione soddisfacente dei principii definiti nel presente accordo.

Inoltre, le autorità aeronautiche di una delle Parti contraenti potranno in qualsiasi momento chiedere una consultazione alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, al fine di apportare al presente accordo o al suo allegato qualunque emendamento ritenuto necessario. La consultazione dovrà avere inizio entro sessanta (60) giorni dalla data della richiesta.

Ogni modifica al presente accordo, approvata dalle autorità aeronautiche, entrerà in vigore dopo la sua conferma mediante scambio di note per via diplomatica.

Articolo 17

Qualunque controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e del suo allegato dovrà essere definita mediante accordo diretto tra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti o per via diplomatica; durante tali consultazioni sarà mantenuto lo *status quo*.

Tuttavia, le Parti contraenti potranno, di comune accordo, sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia. Le Parti contraenti s'impegnano a conformarsi alle misure provvisorie che potranno essere emanate nel corso dell'istanza nonché alla decisione della Corte internazionale di giustizia, quest'ultima essendo considerata in ogni caso come definitiva.

Qualora una delle Parti contraenti non si conformi alle decisioni della Corte internazionale di giustizia, l'altra Parte contraente potrà, finché durerà tale trasgressione, limitare, sospendere o revocare i diritti o privilegi che aveva accordato in virtù del presente accordo alla Parte contraente in difetto.

Articolo 18

Le disposizioni del presente accordo entreranno in vigore non appena le due Parti contraenti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto adempimento delle formalità relative alla sua ratifica.

FATTO a Roma, il 7 dicembre 1973, in duplice esemplare in lingua francese, i due testi facenti egualmente fede.

(*Seguono le firme*).

ALLEGATO

TABELLA DELLE ROTTE

Rotte tunisine:

Punti in Tunisia-Roma e viceversa.

Rotte italiane:

Punti in Italia-Tunisi e viceversa.

LEGGE 22 luglio 1975, n. 382.

Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è delegato ad emanare per le regioni a statuto ordinario, entro 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria diretti:

a) a completare il trasferimento delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonché degli uffici e del personale, anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali;

b) a trasferire le funzioni inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione esercitate da enti pubblici nazionali ed interregionali, fatte salve, comunque, quelle già trasferite, nonché a trasferire i rispettivi uffici e i beni. Contestualmente si provvede al trasferimento alle regioni del personale indispensabile all'esercizio delle funzioni trasferite e all'assegnazione all'amministrazione statale del restante personale nel rispetto della posizione economica acquisita;

c) a delegare, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative necessarie per rendere possibile l'esercizio organico da parte delle regioni delle funzioni trasferite o già delegate, provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici, del personale e dei beni strumentali ritenuti necessari anche al fine di concorrere a realizzare il più ampio ed efficiente decentramento amministrativo;

d) a disciplinare la facoltà delle regioni di avvalersi degli uffici tecnici dello Stato;

e) ad attribuire alle province, ai comuni e alle comunità montane, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, nonché ad attribuire ai predetti enti locali altre funzioni di interesse locale, che valgano a rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative loro attribuite, a norma della legislazione vigente, provvedendo a regolare i relativi rapporti finanziari;

f) a provvedere, in relazione alle funzioni trasferite, alla soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa, diretta e indiretta, del bilancio dello Stato, relativi alle funzioni trasferite ed al corrispondente incremento delle entrate e dei fondi previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le regioni, per le attività ed i servizi che interessano territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni anche in forma consortile.

Nell'emanazione dei decreti delegati previsti dal presente articolo, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi nonché a quelli contenuti negli articoli 17, 18 e 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sempre che non contrastino con quelli indicati nella presente legge:

1) l'identificazione delle materie dovrà essere realizzata per settori organici, non in base alle competenze dei Ministeri, degli organi periferici dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche, ma in base a criteri oggettivi desumibili dal pieno significato che esse hanno e dalla più stretta connessione esistente tra funzioni affini, strumentali e complementari, per modo che il trasferimento dovrà risultare completo ed essere finalizzato ad assicurare una disciplina ed una gestione sistematica e programmata delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle regioni per il territorio e il corpo sociale;

2) nel trasferimento di uffici dovranno essere escluse forme di codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle regioni, e dovranno, altresì, essere eliminate quelle esistenti, anche attraverso la delega di funzioni; dovrà, inoltre, essere completato il trasferimento alle regioni dei beni del demanio e del patrimonio dello Stato, che siano direttamente strumentali alle funzioni trasferite;

3) sarà prevista, a favore delle regioni, la facoltà:

a) di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa nelle materie delegate dallo Stato, in conformità dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, nonché, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, norme di attuazione delle leggi della Repubblica vigenti nelle materie stesse;

b) di subdelegare alle province, comuni ed altri enti locali le funzioni delegate dallo Stato e di disciplinare i relativi poteri di indirizzo;

4) saranno, altresì, disciplinati i rapporti finanziari fra Stato, regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate in modo da assicurare i mezzi necessari per il migliore esercizio delle funzioni stesse;

5) sarà provveduto, nelle materie spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Stato con legge nella quale saranno indicate le norme di principio, prevedendosi altresì, che in mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Sarà prevista, in materia, la facoltà del Consiglio dei Ministri, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita la regione interessata, di prescrivere, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, un congruo termine alla regione per provvedere, nonché la facoltà di adottare, trascorso invano il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Art. 2.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Art. 3.

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario attiene ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Detta funzione spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro o i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

Le disposizioni di cui ai precedenti due commi sostituiscono ogni altra norma concernente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento con particolare riguardo a quelle contenute nei decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 4.

I primi due commi dell'articolo 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati. Il controllo sulle deliberazioni adottate dalle province, dai comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla regione e nelle materie subdelegate è attribuito rispettivamente agli organi di cui agli articoli 55, 56 e 61 della citata legge n. 62, osservandosi, per quanto concerne la esecutività di tali deliberazioni, princìpi analoghi a quelli stabiliti negli articoli 45 e 47.

Art. 5.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria sul Consiglio superiore della pubblica amministrazione diretto:

a) ad ampliarne la competenza consultiva per le questioni inerenti l'organizzazione, il funzionamento e il perfezionamento dei servizi della pubblica amministrazione — esclusi gli enti pubblici economici — anche al fine di agevolare il coordinamento funzionale fra Stato ed enti pubblici;

b) ad assicurarne la piena funzionalità con adeguate norme procedurali;

c) a prevedere la nomina di membri supplenti;

d) a modificarne la struttura attraverso l'istituzione di una terza sezione composta di esperti in problemi di organizzazione, funzionamento e perfezionamento dei servizi degli enti pubblici territoriali e di quelli non territoriali a carattere nazionale e all'interno della quale sia garantita la presenza di rappresentanti sindacali nella medesima proporzione, prevista dalle vigenti disposizioni per le altre due sezioni del Consiglio stesso.

Art. 6.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, diretti:

a) a provvedere alla soppressione degli uffici centrali delle amministrazioni statali a seguito del trasferimento e della delega delle funzioni alle regioni a statuto ordinario operato con i decreti delegati previsti dall'articolo 1, primo comma, lettere *a*) e *c*) nonché a seguito del trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in attuazione dei loro statuti;

b) ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ruoli unici di impiegati ed operai, distinti per carriere e categorie ed eventualmente per specializzazioni, senza distinzioni tra ruoli centrali, periferici e di amministrazioni diverse. Detti ruoli saranno costituiti utilizzando le vacanze esistenti nei ruoli degli impiegati e degli operai delle amministrazioni statali, per le quali, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, non sia stata concessa l'autorizzazione a bandire i relativi concorsi di assunzione;

c) a collocare, con il rispetto delle disposizioni giuridiche ed economiche acquisite, nei ruoli unici di cui alla precedente lettera *b*) i dipendenti che siano assegnati all'amministrazione statale ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera *b*), della presente legge e dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

d) a sopprimere gli uffici periferici delle amministrazioni statali a seguito del trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in attuazione dei loro statuti, collocando il relativo personale, eventualmente esuberante, nei ruoli di cui alla precedente lettera *c*).

Nell'emanazione dei decreti delegati di cui al comma precedente, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) la soppressione degli uffici centrali terrà conto, oltre che della cessazione, anche della riduzione dei compiti per effetto del trasferimento degli uffici periferici;

2) saranno stabilite norme per disciplinare l'impiego del personale dei ruoli unici presso le singole amministrazioni, assicurando a detto impiego la necessaria mobilità, nonché per disciplinare l'amministrazione del personale stesso.

Art. 7.

I ruoli dei dirigenti risultanti dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad eccezione dei ruoli dei dirigenti dei Ministeri degli esteri, dell'interno, della difesa, della Ragioneria generale dello Stato, delle aziende autonome speciali e dell'Istituto superiore di sanità, sono unificati, ferme restando le qualifiche previste dal predetto decreto, in ruoli unici, distinti soltanto secondo qualifiche tecniche e professionali, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per l'attuazione di quanto sopra, il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per:

a) disciplinare l'impiego del personale predetto presso le singole amministrazioni dello Stato, assicurando a detto impiego la necessaria flessibilità e mobilità;

b) assicurare una equilibrata tutela delle posizioni attuali dei dirigenti, non in contrasto con i princìpi della unità e della mobilità;

c) procedere, individuati i ruoli di specifici o particolari settori di amministrazioni diverse da quelle indicate nel primo comma la cui unificazione risulti impossibile per la non fungibilità e specializzazione delle funzioni, alla soppressione dei ruoli dirigenziali istituiti presso le singole amministrazioni.

Art. 8.

Le norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni. Per le norme delegate di cui all'articolo 1 dovranno essere preventivamente sentite le regioni, le quali potranno far pervenire le proprie osservazioni entro 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine, le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle regioni, al parere della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Si prescinde dal parere della commissione parlamentare qualora non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta.

Le norme delegate previste dalla presente legge, previo esame preliminare del Consiglio dei Ministri, saranno sottoposte al definitivo parere della commissione parlamentare di cui al primo comma.

Il parere previsto dal precedente comma dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere, le norme sono approvate dal Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

Il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i dirigenti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, è stabilito sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

Saranno, in ogni caso, disciplinati per legge il reclutamento del personale, le strutture fondamentali delle carriere, la responsabilità e i procedimenti disciplinari.

Gli accordi sono triennali.

Con le stesse modalità indicate nel primo comma sarà fissato, sulla base di distinti accordi sindacali, il trattamento economico dei dipendenti delle aziende autonome dello Stato.

Il trattamento economico deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti sia assicurata parità di trattamento economico a parità di qualifica, indipendentemente dalla amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni economiche di tutti i pubblici dipendenti.

L'articolo 24 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.

Art. 10.

Le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 51 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, continuano ad avere vigore anche per gli adempimenti previsti dalla presente legge nonché per l'esercizio delle competenze attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di organizzazione della pubblica amministrazione ed in materia di ordinamento regionale.

Art. 11.

La indicazione contenuta in leggi, atti aventi forza di legge e regolamenti: « Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione » o « Ministro per la riforma burocratica » e analoghe, è sostituita dall'indicazione: « Presidente del Consiglio dei Ministri ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1975

LEONE

MORO — GUI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 25 luglio 1975, n. **383**.

Soppressione dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI), istituito con decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220, è soppresso.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro ai sensi e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

Art. 2.

Sono trasferiti all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (AAI) gli eventuali residui adempimenti dell'ENDSI nonché i beni mobili, le documentazioni di archivio ed il fondo di quiescenza del personale.

Art. 3.

Il personale assunto dall'ENDSI sino al 28 febbraio 1974 è trasferito alle dipendenze dell'AAI mediante inquadramento nelle categorie non di ruolo di cui alla tabella I annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, in relazione al titolo di studio posseduto e alle mansioni effettivamente svolte, tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata.

Al personale assunto nelle categorie impiegatizie sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, salvo quanto previsto al successivo comma.

L'inquadramento nei ruoli organici del personale di cui ai precedenti commi avverrà in soprannumero in quanto occorra.

Ai fini dell'inquadramento gli impiegati conservano a tutti gli effetti l'anzianità maturata.

Il personale di cui al presente articolo è inserito nelle singole qualifiche prendendo posto dopo gli impiegati già inquadrati nei ruoli della AAI.

Nella prima applicazione della presente legge le promozioni nelle qualifiche superiori alle iniziali decorrono dalla data della riunione del consiglio di amministrazione.

La spesa per gli stipendi e per tutte le altre competenze spettanti al personale trasferito all'AAI è a carico di quest'ultima dal 1° gennaio 1975.

Art. 4.

Sono altresì a carico dell'AAI gli stipendi, le liquidazioni e le altre competenze maturate fino al 31 dicembre 1974, gli oneri previdenziali e fiscali, il saldo delle anticipazioni bancarie e le spese sostenute per l'ordinaria amministrazione.

In relazione all'assunzione di tale spesa è autorizzata la concessione a favore dell'AAI di un contributo straordinario di lire 500 milioni.

Art. 5.

Il personale dell'ENDSI ha facoltà di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per il trattamento previdenziale in atto costituito dall'assicurazione generale obbligatoria INPS.

L'opzione fatta è definitiva.

Art. 6.

Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'ENDSI si fa fronte con le disponibilità del fondo di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il quale viene all'uopo incrementato della somma di L. 500.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 7.

All'onere di cui ai precedenti articoli 4 e 6 si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1975

LEONE

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1975, n. **384**.

Autorizzazione ad accettare un lascito a favore dello Stato.

N. 384. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene autorizzata l'accettazione del lascito disposto a favore dello Stato dall'avv. Mario Baldi con testamento olografo datato 11 settembre 1972, pubblicato con atto pubblico in data 1° ottobre 1973, n. 5090 di repertorio, a rogito del dott. Ludovico Sani, notaio in Ferrara, consistente in trentacinque quadri antichi di notevole valore artistico notificati dalla soprintendenza di Bologna, da destinare alla pinacoteca nazionale di Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 53

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377)

All'art. 18 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente « Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 agosto 1975, in luogo di: « ... di cui al precedente articolo sono assoggettati... », leggasi: « ... di cui al precedente articolo 9 sono assoggettati... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1975.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della nave idrografica « Ammiraglio Magnaghi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave idrografica « Ammiraglio Magnaghi » viene iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 2 maggio 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1975

LEONE

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1975
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 307

(6991)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 1974.

Ricostituzione della commissione incaricata di dare pareri su tutto quanto riguarda la gestione ed il funzionamento della discoteca di Stato per il triennio 1974-76.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, che prevede l'istituzione di una speciale commissione, incaricata di dare pareri su tutto quanto riguarda la gestione ed il funzionamento della discoteca di Stato;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1971, con il quale si è costituita la commissione suddetta per il triennio 1971-73;

Considerato che il mandato triennale della commissione è scaduto è pertanto necessario provvedere alla sua ricostituzione per il triennio 1974-76;

Viste le lettere di designazione degli enti interessati;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e l'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 modificato con legge 5 giugno 1967, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

La commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica) a norma dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, ed incaricata di dare pareri su tutto quanto riguarda la gestione ed il funzionamento della discoteca di Stato, è così composta per il triennio 1974-76:

Presidente:

Giancola avv. Renato, direttore generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica o, per sua delega al prof. Gino Galtieri, dirigente superiore capo dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Membri:

Catalucci dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Marzocchi dott. Carlo Alberto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Rappazzo dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Orsini dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Corapi avv. Salvatore, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza della Federazione industriali dello spettacolo;

Barone prof. Alfonso, esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

Ronga prof. Luigi, esperto designato dall'Accademia dei Lincei.

Le mansioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Mario Valerio.

Art. 2.

Ai componenti della commissione che ne hanno diritto sarà corrisposto il gettone di presenza previsto dalle vigenti disposizioni.

La relativa spesa farà carico sul cap. 2551 dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro (rubrica « Presidenza del Consiglio » e servizi dipendenti) per l'anno 1974 e sui capitoli degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1974

p. *Il Presidente*: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1975
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 354

(6995)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1975.

Delimitazione della zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Bianco di Nugola ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Bianco di Nugola » corredata dal parere favorevole del comitato regionale dell'agricoltura per la Toscana;

Sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini che, con la delibera del 4 luglio 1973, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 23 luglio 1974 ha proposto che la denominazione « Bianco di Nugola » non venga riconosciuta per ora quale denominazione di origine controllata, ma rimanga nella categoria delle denominazioni di origine semplice;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del Comitato nazionale sopracitato;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla delimitazione della zona di produzione del vino sopracitato;

Decreta:

La zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Bianco di Nugola » comprende in parte il territorio amministrativo comunale di Collesalvetti.

Tale zona è così delimitata:

dal ponte della ferrovia sul fosso la Tanna in prossimità di Villa Berti, il limite segue verso sud il corso d'acqua Tanna e quindi il rio Nugola piegando lungo questi verso sud-est fino a raggiungere la quota 94 sulla strada per Nugola in località Filicaia. Dal punto di incrocio del rio Nugola con la strada (quota 94), segue una linea retta verso est sino ad incrociare la quota 63 in località Bresciate e da quota 63 verso nord una retta spezzata passante per le quote 34, 91 e 68; da quota 68 segue il sentiero che in direzione est va ad incrociare la strada e lungo questa passa per le quote 95, 84 e 86. Da quota 86 sempre seguendo la strada raggiunge quella per Nugola nelle vicinanze della quota 74. Prosegue per la strada in direzione di Nugola e dopo circa 800 metri, in prossimità della quota 46, segue quella che prima verso nord e poi verso est costeggia la località Bellavista passando per le quote 74 e 91. Da quota 91 segue il sentiero verso nord sino al pozzo a quota 26 e da qui lungo il fosso verso nord raggiunge il fosso dell'Acqua Salsa che segue verso sud-ovest e dopo circa 700 metri prosegue verso nord-est per la strada fino ad incrociare quella ferrata ad ovest di Villa Berti, e segue quindi la ferrovia verso est e raggiunge il fosso la Tanna da dove è iniziata la delimitazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
CARENINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1975
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 38

(6997)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1975.

Autorizzazione alla Banca del Fucino, società per azioni, in Roma, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio del comune di L'Aquila.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 18 aprile 1939, ed i propri decreti in data 18 dicembre 1962 e 9 gennaio 1969, con i quali la Banca del Fucino, società per azioni, con sede in Roma, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Avezzano, Celano, Gioia dei Marsi, Luco ne' Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Pescina, Trasacco, Carsoli, Balsorano, Cerchio, Collarmele e Aielli, nonché in Civita di Bagno, frazione del comune di L'Aquila, tutti in provincia di L'Aquila;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca del Fucino, società per azioni con sede in Roma, con i decreti in data 18 aprile 1939, 18 dicembre 1962 e 9 gennaio 1969, di cui in premessa, è estesa al territorio del comune di L'Aquila.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del suddetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca del Fucino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(6637)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale artigiana di Corigliano Calabro, società cooperativa a responsabilità illimitata, e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 15 gennaio 1975 che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale artigiana di Corigliano Calabro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria;

Considerato che nei confronti della rurale ora ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto dell'art. 35 del suddetto regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, e dell'art. 67, primo comma, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in quanto si sono rilevate gravissime irregolarità nonché accertate perdite di entità tale da superare largamente il patrimonio sociale;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale artigiana di Corigliano Calabro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), già in amministrazione straordinaria, e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(6962)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Determinazione delle quote di ammortamento dei residui disavanzi della gestione marittimi e della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il periodo 1974-81 verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 56 e 64 della legge 27 luglio 1967, n. 658, i quali, nello stabilire che i disavanzi della gestione marittimi e della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara verso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, debbano essere ammortizzati in quindici annualità posticipate, di importo decrescente al tasso del 4,50 % con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno a partire dall'anno 1967, fissano le annualità di ammortamento per i primi sette anni e delegano i Ministeri vigilanti a stabilire con decreto le successive otto annualità;

Sentito il comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che in data 7 novembre 1974 ha espresso il proprio parere favorevole acché il residuo debito delle gestioni della Cassa, ammontante a L. 16.074.732.716 per la gestione marittimi e a L. 7.719.839.117 per la gestione speciale, sia rimborsato secondo il metodo dell'ammortamento costante;

Sentito il comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara che con delibera del 25 settembre 1974 ha parimenti comunicato il proprio parere favorevole in merito al sistema di ammortamento suddetto;

Decreta:

Le annualità di ammortamento del debito residuo delle gestioni della Cassa per la previdenza marinara (gestione marittimi e gestione speciale) verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli anni dal 1974 al 1981, sono fissate come segue:

GESTIONE MARITTIMI

Anno	Rate di ammortamento	Ripartizione della rata	
		Quota capitale	Quota interessi
1974	2.732.704.561	2.009.341.589	723.362.972
1975	2.642.284.191	2.009.341.590	632.942.601
1976	2.551.863.818	2.009.341.589	542.522.229
1977	2.461.443.448	2.009.341.590	452.101.858
1978	2.371.023.075	2.009.341.589	361.681.486
1979	2.280.602.705	2.009.341.590	271.261.115
1980	2.190.182.332	2.009.341.589	180.840.743
1981	2.099.761.962	2.009.341.590	90.420.372

GESTIONE SPECIALE

Anno	Rate di ammortamento	Ripartizione della rata	
		Quota capitale	Quota interessi
1974	1.312.372.649	964.979.889	347.392.760
1975	1.268.948.554	964.979.889	303.968.665
1976	1.225.524.459	964.979.889	260.544.570
1977	1.182.100.365	964.979.890	217.120.475
1978	1.138.676.270	964.979.890	173.696.380
1979	1.095.252.175	964.979.890	130.272.285
1980	1.051.828.080	964.979.890	86.848.190
1981	1.008.403.985	964.979.890	43.424.095

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

(6999)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli della « Associazione siciliana produttori ortofrutticoli », in Palermo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sulla organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da esse previsti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Vista la domanda, in data 23 novembre 1974, con la quale l'Associazione siciliana produttori ortofrutticoli (A.S.P.O.), con sede in Palermo, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la precitata associazione ha prodotto giusto l'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Palermo, con nota n. 15071 del 7 dicembre 1974;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione 1ª, nella seduta del 1° luglio 1975;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 e del citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla presente legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nella Associazione siciliana produttori ortofrutticoli (A.S.P.O.), con sede in Palermo, via Villafranca, 29, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e del relativo regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: MARCORA

(6960)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1975.

Norme e criteri per l'attuazione del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, concernente provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro;

Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto-legge, secondo cui con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste devono essere stabilite le modalità applicative dello stesso;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Le cooperative agricole che procedono alla lavorazione e trasformazione di pomodori prodotti dai soci e le industrie di lavorazione e trasformazione di pomodori, che intendono fruire dell'aiuto allo stoccag-

gio privato di pomodori pelati in scatola e di doppio concentrato di pomodoro previsto dall'art. 2 del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, devono presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il tramite dell'ispettorato dell'alimentazione della provincia dove il prodotto è immagazzinato, apposita domanda da far pervenire in doppio esemplare all'ispettorato stesso entro il 31 agosto 1975.

La domanda delle cooperative deve contenere:

1) la ragione sociale o denominazione, la sede e la qualifica rivestita da chi la sottoscrive, accompagnata da copia autentica del provvedimento dell'organo sociale competente a deliberare la presentazione della domanda;

2) la quantità, distintamente espressa in pelati e doppio concentrato, giacente presso lo stabilimento od il magazzino alla data del 31 luglio 1975, quale risulta dalla contabilità di magazzino;

3) la quantità, che si intende stoccare, distintamente espressa in pelati e doppio concentrato, indicata in peso e nel numero dei recipienti che la contengono;

4) lo stabilimento o il magazzino dove il prodotto è custodito alla data della domanda;

5) l'impegno di stoccare e di non vendere dal 1° settembre 1975 al 29 febbraio 1976 il prodotto oggetto dello stoccaggio;

6) la dichiarazione di ottemperare agli adempimenti relativi alle prestazioni di carattere sociale.

La domanda delle industrie deve contenere:

1) per le persone giuridiche, la ragione sociale o denominazione, la sede e la qualifica rivestita da chi la sottoscrive, accompagnata da copia autentica del provvedimento dell'organo sociale competente a deliberare la presentazione della domanda; per le persone fisiche, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita ed il domicilio;

2) quanto richiesto ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente comma;

3) l'impegno di ritirare e lavorare nella campagna 1975 una quantità di pomodoro almeno pari a quella ritirata e lavorata nella campagna 1974;

4) l'impegno di corrispondere, ai produttori agricoli, un prezzo di acquisto nella misura fissata dagli accordi intervenuti tra le categorie interessate.

L'ispettorato provinciale dell'alimentazione, accertati la identità del richiedente, il luogo di immagazzinamento e la consistenza quantitativa del prodotto trasformato per il quale viene presentata la domanda di stoccaggio, trasmette la stessa, entro dieci giorni dal ricevimento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale comunica l'accettazione della domanda per le quantità che, sulla base di tutte le richieste tempestivamente pervenute, possono essere ammesse a stoccaggio. La comunicazione di accettazione è inviata, per conoscenza, agli ispettorati provinciali dell'alimentazione competenti per territorio.

Nel caso in cui le domande di stoccaggio dovessero riguardare complessivamente quantitativi eccedenti i limiti di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, le riduzioni saranno effettuate applicando il rapporto tra i limiti suddetti e le quantità di supero.

Art. 2.

Alla scadenza del semestre di stoccaggio i soggetti interessati inoltrano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sempre per il tramite dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione, istanza di concessione dello aiuto.

Alla istanza delle cooperative devono essere allegati:

1) la dichiarazione sulle quantità del prodotto stoccato, distinte in pelati e doppio concentrato;

2) la dichiarazione di aver ottemperato agli obblighi relativi alle prestazioni di carattere sociale.

Alla istanza delle industrie devono, inoltre, essere allegati:

3) la dichiarazione sulla quantità di pomodoro ritirata e lavorata nel corso della campagna 1974 e quella ritirata e lavorata nel corso della campagna 1975, che deve risultare almeno uguale alla prima;

4) la documentazione, comprovante la corresponsione del prezzo di acquisto del pomodoro pattuito tra le categorie interessate, consistente nella copia della fattura IVA che i venditori sono tenuti a rilasciare alle industrie acquirenti.

Nei casi in cui non ricorre l'obbligo della fatturazione, sarà sufficiente copia della dichiarazione del venditore che attesti di aver ricevuto un prezzo non inferiore a quello come sopra pattuito.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1) e 3) e la documentazione di cui al punto 4) devono essere convalidate, per la loro efficacia, dall'ispettorato provinciale dell'alimentazione attraverso l'apposizione del visto di convalida su ciascun documento; la dichiarazione di cui al punto 2) deve essere confermata da una apposita attestazione rilasciata dall'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio.

Art. 3.

Per beneficiare del contributo previsto dall'art. 3 del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, le cooperative agricole e le industrie di trasformazione devono presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il tramite dell'ispettorato dell'alimentazione della provincia dove esse hanno sede, apposita istanza, corredata da una dichiarazione dalla quale risulti:

a) per le cooperative, la quantità di pomodoro conferito dai soci e l'avvenuta corresponsione agli stessi di un importo finale di liquidazione non inferiore a L. 9.600 per quintale di prodotto;

b) per le industrie, la quantità di pomodoro ad esse cedute dai produttori agricoli e l'avvenuta corresponsione, ai produttori stessi, di un prezzo non inferiore a L. 9.600 per quintale di prodotto.

L'ispettorato provinciale dell'alimentazione, accertata la quantità di prodotto conferito o ceduto ed accertato l'avvenuto rispetto dell'obbligo relativo all'importo minimo del conto finale di liquidazione, per le cooperative, e del prezzo minimo di acquisto, per le industrie, rende efficace la dichiarazione apponendo sulla stessa il proprio visto di convalida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1975

Il Ministro: MARCORA

(7163)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Asiago

Con decreto 14 novembre 1974, n. 405, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Ghelpach in comune di Asiago (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2 mappale 539 1/2 della superficie di mq 240 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 16 gennaio 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6814)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pelago

Con decreto 15 novembre 1974, n. 565, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sinistra del fiume Sieve in località S. Francesco del comune di Pelago (Firenze), non censito nel catasto del comune medesimo al foglio n. 22 confinante a sud col mappale 472 e a nord col mappale 383, della superficie di mq 86 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 24 gennaio 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Firenze; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6817)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Malonno

Con decreto 11 marzo 1975, n. 172, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Valle Franchina in comune di Malonno (Brescia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 24, mappale 13836, della superficie di mq 300 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 31 ottobre 1973 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6820)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fontevivo

Con decreto 11 marzo 1975, n. 92, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Recchio in comune di Fontevivo (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9, mappali 2 1/2 (mq 180); 2 1/3 (mq 310) e 2 1/4 (mq 680), della superficie complessiva di mq 1170 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 17 gennaio 1974 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6821)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pescara

Con decreto 11 marzo 1975, n. 169, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nella zona industriale del comune di Pescara, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 33, mappale 981, già 625, della superficie di mq 515,65, ed indicato nella planimetria rilasciata il 9 settembre 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pescara; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6822)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Prato

Con decreto 3 marzo 1975, n. 93, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno già compresa nell'alveo del fiume Bisenzio in comune di Prato (Firenze), segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n. 53, mappale 974, della superficie di mq 30 ed indicata nell'estratto di mappa rilasciato il 6 aprile 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Firenze; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6818)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area demaniale in comune di Porto Ceresio

Con decreto 14 novembre 1974, n. 305, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area demaniale in comune di Porto Ceresio (Varese), segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, mappale 892, della superficie di mq 150 ed indicata nello stralcio planimetrico rilasciato il 21 dicembre 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6815)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di alveo in comune di Avellino

Con decreto 4 marzo 1975, n. 1296, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di alveo abbandonati del torrente S. Francesco in comune di Avellino, segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 38, particelle 39 1/2 (mq 100,32) e 32 1/2 (mq 134,30), della superficie complessiva di mq 234,53 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Avellino; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6819)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex greto in comune di Vezzano Ligure

Con decreto 28 febbraio 1975, n. 1138, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex greto in sponda destra del fiume Magra in comune di Vezzano Ligure (La Spezia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappale 422, della superficie di mq 350 ed indicato nell'estratto di mappa con allegata planimetria in scala 1:2000 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa con allegata planimetria che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6816)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Nardò

Con decreto interministeriale n. 3519 del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze, è stato rettificato il decreto interministeriale 27 febbraio 1974, n. 7743, nel senso che il terreno, della superficie di mq 2880, sito in comune di Nardò (Lecce), da trasferirsi dal demanio pubblico al demanio dello Stato, deve intendersi quello censito nel catasto del predetto comune alla particella 152/parte, nel tratto compreso tra le particelle 80 e 88, 55 e 89.

(6965)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 10

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse puo ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	Capitale nominale
Rendita 5% (1935)	198428 (nuda propietà)	D'Emilio Michele e Paolo fu Rocco, minori, sotto la patria potestà della madre Mazzei Olmitella fu Paolo ved. D'Emilio Rocco, domiciliati in Deliceto (Foggia). *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio spetta a Mazzei Olmitella fu Paolo, ved. D'Emilio Rocco, domiciliata in Deliceto (Foggia)	L. 11.300

Roma, addì 4 agosto 1975

(7080)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Corrado Manfredonia, nato a Foggia l'8 settembre 1941, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria elettrotecnica conseguito presso l'Università di Pisa il 27 marzo 1971.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6891)

La dott.ssa Giuseppa Signa, nata a Alimena (Palermo) il 7 aprile 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Istituto universitario di magistero di Catania il 21 giugno 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6547)

La dott.ssa Laura Tangheroni, nata a Pisa il 18 giugno 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pisa il 27 giugno 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6548)

La dott.ssa Silvana Bajardi, nata a Palermo il 23 giugno 1946, ha diciharato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Palermo il 15 marzo 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6549)

La dott.ssa Annabella Berretta, nata a Vobarno (Brescia) il 7 febbraio 1945, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze biologiche conseguito presso l'Università di Ferrara il 26 marzo 1971.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6550)

Il dott. Angelo Di Marco, nato a Giungano (Salerno) il 22 ottobre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Napoli il 2 agosto 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6551)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1975, registro n. 60 Istruzione, foglio n. 120, è stato respinto il ricorso prodotto il 2 maggio 1970 dal prof. Novarese Paolo per l'annullamento della decisione 23 ottobre 1969, n. 17251, circa la reiezione del ricorso gerarchico prodotto dal ricorrente avverso il mancato trasferimento, per l'anno scolastico 1968-69, alle sedi di Alì (Messina) o Villa S. Giovanni (Reggio Calabria).

(7082)

Con decreto del presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1975, registro n. 60 Istruzione, foglio n. 115, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 9 gennaio 1971 dal preside Di Biase Dima, avverso la nota del Ministero della pubblica istruzione 9 luglio 1970, n. 8854, con la quale è stata disposta la restituzione dell'interessato al ruolo di provenienza.

(7081)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1975, registro n. 60 Istruzione, foglio n. 116, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari prodotti il 27 novembre 1969, 30 maggio 1970, 4 giugno 1970 e 21 luglio 1970 dal prof. Dell'Omodarme Giancarlo, contro la mancata assegnazione ad una delle sedi richieste, per trasferimento, per gli anni scolastici 1968-69 e 1969-70.

(7084)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1975, registro n. 60 Istruzione, foglio n. 121, è stato respinto il ricorso prodotto il 9 ottobre 1970 dalla prof.ssa Scarpa Mary n. Lancerotti per lo annullamento della decisione ministeriale 7 aprile 1970, n. 5846, che respingeva il ricorso gerarchico proposto dall'interessata avverso il provvedimento di restituzione al ruolo di provenienza.

(7086)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1975, registro n. 60 Istruzione, foglio n. 117, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 7 marzo 1971 dalla prof.ssa De Vitis Giannuzzi Maria, avverso il decreto ministeriale 19 settembre 1970, relativo alla esclusione della stessa dal concorso a ottocentocinquanta posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1969.

(7083)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1975, registro n. 60 Istruzione, foglio n. 119, è stato respinto il ricorso prodotto il 7 settembre 1970 dalla prof.ssa Isoppi Maria, contro la decisione 7 marzo 1970, n. 4231, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico, prodotto dall'interessata, avverso la qualifica di valente attribuitale, per l'anno scolastico 1967-68, dal preside dello istituto magistrale « M. Montessori » di Carrara.

(7085)

CORTE DEI CONTI

Esito di ricorso

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 17 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 26 giugno 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a centoquarantotto posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 9 ottobre 1973, e ne sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei;

Visto l'avviso di rettifica del citato decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 14 luglio 1975;

Visto l'art. 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il ricorso in data 4 luglio 1975, pervenuto, tramite gli uffici della Corte dei conti nella regione siciliana, il 7 luglio 1975, con il quale il concorrente Aldo Scilipoti, collocato al 175° posto della graduatoria generale di merito ed al 29° posto di quella dei candidati dichiarati idonei, chiede la modifica del citato decreto del 17 maggio 1975, deducendo che, ai fini dell'assimilazione agli ex combattenti (leggi 13 marzo 1958, n. 365, art. 54 e 5 aprile 1958, n. 474, art. 5), gli orfani di guerra e di caduti per cause di servizio dovrebbero possedere quegli stessi requisiti prescritti per fruire dei benefici contemplati dalla legge che disciplina organicamente le assunzioni obbligatorie (legge 2 aprile 1968, n. 482), tra i quali lo stato di disoccupazione;

Considerato che la regolamentazione delle riserve di posti nei pubblici concorsi non si esaurisce con la legge 2 aprile 1968, n. 482, la quale, all'art. 31, secondo comma, ha abrogato soltanto le disposizioni con essa incompatibili;

Vista la nota n. 27045/XXV.5/33.2 in data 25 maggio 1966, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio studi e legislazione;

Accertata la piena compatibilità dei benefici a favore degli ex combattenti, previsti dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dall'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, quale modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con i benefici recati a favore di categorie riservatarie diverse dagli ex combattenti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato, altresì, che l'aliquota del 15 % di cui all'art. 12, ultimo comma, della citata legge n. 482, opera sui posti di organico, mentre la quota riservata agli ex combattenti grava sul numero dei posti messi a concorso, e che le varie riserve, in quanto infungibili tra di loro e titoli a sé stanti di collocamento obbligatorio, operano distintamente ed autonomamente l'una dall'altra con differenziate sfere di efficacia, lasciando integro il diritto riconosciuto dalle norme preesistenti agli appartenenti ad alcune categorie privilegiate di subentrare, in assenza degli ex combattenti e purchè a questi assimilati, nella riserva di posti loro spettante;

Accertato, infine, che la normativa la quale prevede la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli ex combattenti non richiede, ai fini del beneficio, lo stato di « disoccupazione », assunto a presupposto, invece, nel settore delle assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 9 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Sentito il consiglio di presidenza;

Decreta:

E' respinto, per quanto considerato in parte motiva, il ricorso prodotto dal concorrente Aldo Scilipoti avverso il decreto 17 maggio 1975, con il quale sono state approvate la graduatoria generale di merito e quelle dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a centoquarantotto posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 9 ottobre 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1975

Il presidente: CATALDI

(7079)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale artigiana di Corigliano Calabro, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 31 luglio 1975 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), e pone la stessa in liquidazione coatta, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

L'avv. Aldo Aloe, nato a Messina il 26 marzo 1925 viene nominato commissario liquidatore ed i signori dott. Mario Gimigliano, nato a Petrizzi (Catanzaro) l'8 settembre 1934, avv. Domenico Le Pera, nato ad Aprigliano (Cosenza) il 1° febbraio 1930, avv. Carmine Valentini, nato a Cosenza il 1° maggio 1923 sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale artigiana di Corigliano Calabro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1975

Il Governatore: CARLI

(6963)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 5 agosto 1975, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), in liquidazione coatta, il dott. Mario Gimigliano è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(7212)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso, per titoli, a ventidue posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi del personale delle amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 1971, concernente la determinazione delle nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato;
Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, con il quale l'Amministrazione degli archivi di Stato è stata autorizzata a coprire mediante pubblici concorsi i posti dei propri ruoli, nei limiti indicati nel decreto medesimo;
Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per titoli, a ventidue posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di istruzione elementare.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *f*), del presente articolo;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, ivi computati anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dello art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di età di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Lucerna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *d*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego o mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale degli archivi di Stato - Via Agostino Depretis, 45/*A* - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Titoli valutabili

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria e cioè:

a) certificato comprovante il conseguimento della licenza elementare e, nell'ambito di questa, i voti riportati nelle singole materie.

Gli aspiranti in possesso di più titoli di studio presenteranno soltanto quello superiore;

b) certificati comprovanti servizi comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.

I servizi prestati saranno valutati qualora i relativi certificati indichino il giorno, mese ed anno dell'inizio e della cessazione del rapporto di lavoro;

c) ogni altro titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità (quali le idoneità riportate nei concorsi per esami banditi da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i corsi vari di cultura, ecc.).

I documenti da allegare alla domanda potranno essere in originale o in copia; le copie dei documenti verranno prese in considerazione soltanto se siano autenticate ed in regola con le disposizioni fiscali in vigore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non saranno valutati i titoli che per qualsiasi motivo non verranno trasmessi entro il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a precedenti concorsi indetti da questa amministrazione.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una commissione costituita ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in detta valutazione avranno conseguito un punteggio di almeno 6/10.

Art. 7.

Titoli di preferenza e di precedenza

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale degli archivi di Stato - Via Agostino Depretis, 45/*A* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno la richiesta, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-ter a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-D.M.-1-04-OM del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e numero 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizi aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione degli archivi di Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante la iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 8.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La graduatoria di merito del concorso verrà formata in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato nella valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, le quali non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale degli archivi di Stato - Via Agostino Depretis, 45/A - 00100 Roma, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 7;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dello art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del titolo di studio originale;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dal commissario di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 10.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 9, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), del ricordato art. 9.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 11.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 12.

I vincitori del concorso, nominati commessi in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi di Stato, saranno assegnati alle sedi stabilite con successiva ordinanza del Ministro.

Coloro che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 13.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1975

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1975
Registro n. 2 *Beni culturali, foglio n.* 124

ALLEGATO *A*

Modello della domanda
(su carta da bollo, da inviare o presentare nel termine fissato dall'art. 4 del presente bando)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale degli archivi di Stato -
Via Agostino Depretis, 45/*A* - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) residente in . . . . (provincia . . . . .) via . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a ventidue posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale della Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1975

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato il . . . . a . . . . (provincia . . . .);

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

d) di non aver riportato condanne penali; oppure di aver riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . (specificare il tipo di diploma, la scuola che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito);

f) di avere assolto agli obblighi militari ovvero di non avere assolto agli obblighi militari perchè esonerato per i seguenti motivi . . . . (3);

g) di volere che le comunicazioni relative al presente concorso siano fatte al seguente indirizzo . . . . . ;

h) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

i) di avere diritto all'aumento del limite di età, in base al seguente titolo . . . . . (4).

Acclude alla presente domanda i seguenti titoli, di cui allo art. 5 del bando: . . . .

(Data) . . . . . .

Firma (5)
. . . .

(1) Ovvero di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente motivo . . . .

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Copiare soltanto la parte che interessa.

(4) Deve essere copiato soltanto da coloro che hanno diritto all'elevazione del limite di età.

(5) La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(6897)

REGIONE ABRUZZO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della quinta commissione consiliare permanente;

Visti i decreti del medico provinciale di Chieti n. 45409/*A* del 6 novembre 1972 e n. 45409/*B* del 6 novembre 1972 nonchè il proprio provvedimento n. 135/2 del 29 marzo 1973, debitamente esecutivi, concernenti i bandi di concorso pubblici, per titoli ed esami, a posti di sanitario condotto (medici ed ostetriche) vacanti alle date 30 novembre 1970, 30 novembre 1971, 30 novembre 1972 in provincia di Chieti;

Considerata l'opportunità dell'espletamento dei concorsi medesimi da parte di un'unica commissione esaminatrice;

Viste le designazioni pervenute da parte degli Organi interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1972, n. 23;

Vista la legge regionale 19 ottobre 1974, n. 44;

Vista la legge regionale 29 luglio 1974, n. 26;

A maggioranza statutaria espressa con voto palese;

Delibera

di nominare e costituire come appresso la commissione giudicatrice dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Chieti alle date del 30 novembre 1970, 30 novembre 1971, 30 novembre 1972 (commissione unica):

Presidente:

Lalli dott. Manfredo, responsabile di settore presso la giunta regionale, Pescara.

Componenti:

D'Erviglio dott. Rosato, funzionario direttivo della regione Abruzzo;

Marinelli prof. Luigi, primario medico, ospedale civile di Chieti;

Zulli prof. Pietro, primario ostetrico incaricato di clinica ostetrica all'Università di Chieti;

Rutolo dott. Marino, medico condotto scelto su terna dei comuni interessati.

Segretario:

Conti dott. Tommaso, funzionario direttivo della regione Abruzzo.

In seguito a richiesta dell'assessore della regione Abruzzo terzo dip. san. ig. ed ecologia di Pescara, la suddetta deliberazione sarà pubblicata a cura di questo ufficio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 17 luglio 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: BARGAGNA

(6782)

ENTE OSPEDALIERO «SAN GIOVANNI» DI RIPATRANSONE

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

In esecuzione della delibera 30 dicembre 1974, n. 111, è aperto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di aiuto di chirurgia generale.

Possono partecipare al concorso tutti coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Le domande di ammissione al concorso devono pervenire all'amministrazione dell'ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno da oggi. La tassa di concorso è di L. 1000, da versarsi, a mezzo vaglia postale, alla tesoreria dell'ente: succursale di Grottammare della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno. Per eventuali, ulteriori informazioni, rivolgersi alla segreteria dell'ente, c.a.p. 63038 - Ripatransone (Ascoli Piceno), telefono (0735)9226.

(7091)

OSPEDALE GENERALE REGIONALE «DI VENERE» DI BARI-CARBONARA

Concorso ad un posto di primario medico del servizio di medicina sociale

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura ad un posto di primario medico del servizio di medicina sociale. Il concorso sarà espletato secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 148. Le domande di ammissione dovranno pervenire alla segreteria generale dell'ente entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima.

Per ogni chiarimento gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria generale dell'ente.

(7180)

OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE DI CIVITAVECCHIA

Concorso ad un posto di primario analista

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di primario analista. Il termine di scadenza di presentazione delle domande è fissato in quaranticinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Limiti di età, requisiti per concorrere e documentazione, come prescritto nei relativi bandi di concorso.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla segreteria dell'amministrazione interessata, in Civitavecchia (Roma).

(6841)

OSPEDALE CIVILE «T. MASSELLI-MASCIA» DI SAN SEVERO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della delibera 19 dicembre 1974, n. 359, è indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, per l'assegnazione dei seguenti posti disponibili presso questo ospedale:

un posto di aiuto divisione di anatomia patologica di ricerche ed analisi;

un posto di aiuto di ortopedia;

un posto di aiuto di chirurgia;

due posti di aiuto di anestesia;

due posti di assistente di anestesia.

Termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso: ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte prima).

Saranno osservate le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, in San Severo (Foggia).

(7090)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752200)